



SETTORE	SETTORE 6 - Polizia Municipale
UNITA'	SETTORE 6 - Polizia Municipale

ORDINANZA N. 199 DEL 19/12/2020

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ANTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI' NEI GIORNI 25 DICEMBRE 2020 E 1 GENNAIO 2021, AL GIOVEDÌ 24 E 31 DICEMBRE 2020
-----------------	---

IL RESPONSABILE

COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Visto che qualora il giorno di svolgimento del mercato coincida con una festività, di norma il mercato viene anticipato al giorno precedente se non vi è espressa richiesta delle associazioni di categoria e visto che non vi sono state richieste in tal senso;

Preso atto che i giorni 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021 sono giorni festivi e ricadono di venerdì giorno di svolgimento del mercato settimanale del capoluogo.

Preso atto, dal citato regolamento, che i banchi degli esercenti il commercio occupano la via Mazzini, la piazza della Repubblica, e il tratto della via Roma compreso fra l'edificio contraddistinto dal civico n. 269 e la via Matteotti;

Visto il recente Decreto Legge 18 Dicembre 2020 n.172 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.313 del 18-12-2020, il quale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, dispone che nei giorni del 24 e 31 dicembre 2020 sull'intero territorio nazionale si applichino le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (zona rossa), che consentono per il commercio su area pubblica nei mercati **la vendita diretta dei soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici**.

Considerato che usualmente il mercato settimanale comporta l'allestimento di n. 80 banchi per gli operatori su aree pubbliche, già titolari di concessione nella via Roma, piazza della Repubblica e via Mazzini, e che per effetto della riduzione delle attività merceologiche consentite alla vendita dal citato D.L. n.172/2020 verrà utilizzata la sola via Mazzini;

Considerato che al termine dell'attività degli esercenti le strade ed i tratti di strade destinati ad ospitare il mercato devono essere sottoposte alle operazioni di pulizia;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti al fine di consentire l'esecuzione del mercato e, soprattutto, al fine di garantire la incolumità pubblica;

Visto il combinato disposto degli artt. 5 comma 3, 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a) del Codice della Strada approvato con D.lg. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.M. n. 84 del 17/04/2000;

Visto l'art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l'apposizione della segnaletica sostituiscono la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 13 della L. 7/8/1990 n. 241.

Visto il provvedimento di nomina dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 del responsabile del settore n. 6 – Polizia Municipale – decreto n. 31 del 30/12/2019;

Ritenuta la propria competenza a provvedere;

ORDINA

Che i giorni 24 e 31 dicembre 2020 giovedì, nella via Mazzini è vietata la circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli **dalle ore 6,45 alle ore 16,00** e, comunque, fino a quando l'area non sia stata liberata da rifiuti di ogni genere, fatta eccezione per i veicoli in uso ad Alia incaricata dello smaltimento dei rifiuti. Agli assegnatari di posteggi, sulla strada interessata dal mercato stesso, è consentito accedere all'area data in concessione e sostare su di essa fino alle ore 14:00.

I veicoli fatti sostare in violazione della presente ordinanza saranno rimossi coattivamente ai sensi dell'art. 159 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

E' fatto obbligo agli esercenti il commercio su aree pubbliche di non ostacolare, o rendere malagevole, il passaggio sui marciapiedi dei pedoni che devono accedere alle abitazioni insistenti nel tratto interessato dal mercato.

DISPONE

Di dare notizia della presente ordinanza mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del Responsabile del Settore n. 7, Manutenzione e Decoro Urbano Geom. Minucci Alessandro.

I segnali di divieto di sosta, che faranno iniziare l'interdizione, devono essere collocati almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori di ogni singola zona (i giorni festivi non possono essere computati in tale termine), integrati con il pannello di cui al mod. II 6/m art. 83 - "zona rimozione coatta" - dell'allegato al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e recanti il numero, la data, ed il periodo di vigenza disposto nella presente ordinanza.

Dell'avvenuta collocazione della segnaletica di preavviso, con i giorni di effettiva chiusura della strada, deve essere data comunicazione al Comando Polizia Municipale (a mezzo e-mail a poliziamunicipale@comune.signa.fi.it) indicando la data e l'ora in cui è avvenuta l'installazione dei cartelli.

AFFIDA

Agli organi di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

- Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Comandante Ispettore Dott. Fabio Caciolli.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale.

IL RESPONSABILE

Fabio Cacioli

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*